Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 27 febbraio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **1101.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari alla medesima facoltà dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con cui venne assegnato alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari un posto di assistente ordinario;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari adottate nelle sedute del 24 ottobre 1975, 26 ottobre 1976, e 23 maggio 1977;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino adottata il 23 gennaio 1977;

Considerato che le delibere suddette sono volte a dimostrare la necessità che il posto di assistente ordinario sopra citato, ricoperto attualmente dal dott. Alessandro Sinicco, venga assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino e specificatamente alla cattedra di malattie infettive;

Considerato che da tale nuova assegnazione del posto trae giovamento la cattedra di malattie infettive dell'Università di Torino attualmente sprovvista di posti di assistente, e, nel contempo, nessun nocumento ne trae la cattedra di malattie infettive dell'Università di Sassari che dispone di un organico atto a soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra stessa;

Considerato che il dott. Alessandro Sinicco ha dato il proprio assenso alla nuova assegnazione;

Considerato, che da quanto sopra detto si evidenzia la necessità, nell'interesse pubblico, di consentire alla nuova assegnazione del posto di assistente ordinario già dell'Università di Sassari all'Università di Torino;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, alla cattedra di malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è attribuito, unitamente al titolare dott. Alessandro Sinicco, alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1978
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1102**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 431 e 432, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 431. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Le materie del corso sono le seguenti:

1) anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) anestesia e rianimazione;
4) chirurgia cardiovascolare;
5) chirurgia d'urgenza;
6) chirurgia ginecologica;
7) chirurgia pediatrica;
8) chirurgia riparativa e plastica;
9) chirurgia sperimentale;
10) chirurgia toracica;
11) chirurgia urologica;
12) clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) fisiopatologia chirurgica;
14) medicina legale;
15) neurochirurgia;
16) patologia speciale chirurgica (triennale);
17) radiologia;
18) ricerche di laboratorio;
19) semeiotica chirurgica;
20) semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) trattamento pre e post-operatorio;
22) traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale I;
patologia speciale chirurgica I;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale II;
patologia speciale chirurgica II;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia ed istologia patologica I.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale III;
patologia speciale chirurgica III;
semeiotica strumentale ed endoscopia;
anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica II.

4° *Anno*:
clinica chirurgica generale IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
clinica chirurgica generale V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparatrice e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

Art. 432. — La scuola può accogliere un numero complessivo di quarantacinque iscritti nei cinque anni e pertanto di nove iscritti per anno di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di prima e seconda categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

Gli specializzandi, che abbiano completato il primo triennio e superato i relativi esami potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471 e 472 relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 467. — Alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 468. — La durata del corso è di cinque anni. La scuola ha sede nella clinica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli; non sono concesse per alcun motivo abbreviazioni di corso.

Art. 469. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di diciotto per anno. L'ammissione avviene in base all'esito di una prova scritta di cultura medica con particolare riguardo alle specialità infermistiche ed in base al voto di laurea.

Art. 470. — Gli iscritti debbono obbligatoriamente:

a) seguire i corsi di insegnamento nella scuola durante i cinque anni di corso;

b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante tale quinquennio;

c) gli esami di profitto saranno raggruppati in seduta unica, al termine di ogni anno di corso. Per le materie biennali (come ad es. l'anatomia patologica) o quinquennale (clinica medica generale e terapia medica) sarà dato un esame unico alla fine del biennio e del quinquennio di insegnamento. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al superamento del gruppo di esami dell'anno di corso precedente.

Art. 471. — Alla fine del quinto anno di corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami fondamentali e complementari e che abbiano effettuato il tirocinio pratico di cui al comma *b*) dell'art. 470, devono sostenere la discussione di una tesi scritta su argomenti di medicina interna, per conseguire il diploma di specializzazione.

Art. 472. — Le materie fondamentali di insegnamento sono ripartite nei vari anni di corso come segue:

1° *Anno*:
malattie infettive e disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.

2° *Anno*:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.

Devono inoltre essere seguiti corsi di insegnamenti complementari, di cui vanno superati i relativi esami di profitto:

1° *Anno*:

genetica medica.

3° *Anno*:

radiologia.

4° *Anno*:

semeiotica oculistica.

Gli articoli 473, 474, 475, 476, 477 e 478, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 473. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 474. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 475. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 476. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sessanta per anno di corso e complessivamente di centottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 477. — Le materie di insegnamento sono le segenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia e alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia e alla rianimazione;
6) anestesiologia (I);
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia (II);
2) terapia antalgica;
3) rianimazione (I);
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione (II);
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 478. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica della prima facoltà di medicina e chirurgià, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 499. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 500. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 501. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 502. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 503. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 504. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 505. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

4) semeiotica dell'apparato circolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del l'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, del pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (bienale II);
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 506. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni di corsia e in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 507. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 508. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Gli articoli 509, 510, 511, 512, 513 e 514, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 509. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 510. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 511. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 512. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 513. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 514. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in cardioangiochirurgia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, neurochirurgia:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 561. — La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Art. 562. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 563. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 564. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 565. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 566. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 567. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) principi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
2) clinica chirurgica generale;
3) anatomia e istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
4) cardioangioradiologia (biennale) I;
5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
6) elementi di anestesia e rianimazione;
7) fisiopatologia respiratoria;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
2) cardioangioradiologia (biennale) II;
3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
4) semeiotica angiologica;
5) cardiologia medica (biennale) I;
6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II;
9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I.

4° *Anno*:

1) cardiologia medica (biennale) II;
2) angiologia medica;
3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
5) terapia intensiva (biennale) I;
6) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
7) cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
2) terapia intensiva (biennale) II;
3) cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
4) assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 568. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 569. — Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo, per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 570. — La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di semeiotica medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 571. — La direzione della scuola, su designazione della facoltà, è affidata al professore di ruolo di semeiotica medica, mancando un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione.

Art. 572. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 573. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 574. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 575. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 576. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale) I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I;
radiologia e medicina nucleare (biennale) I;
scienza dell'alimentazione e dietetica;
psicosomatica gastroenterologica (complementare semestrale).

3° *Anno*:

clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva (biennale) I.

4° *Anno*:

clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 577. — E' obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.

Art. 578. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 579. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno, per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 580. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di neurochirurgia della prima facoltà e conferisce il diploma di specializzazione in neurochirurgia.

Art. 581. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo della materia affine.

Art. 582. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 583. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 584. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 585. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 586. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) neuroanatomia;
2) neurofisiologia;
3) semeiotica e clinica neurologica;
4) elementi di psichiatria;
5) clinica neurochirurgica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

1) neuro-oftalmologia;
2) neuro-otoiatria;
3) neurofisiologia clinica;
4) clinica neurochirurgica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

1) neuroanestesia e rianimazione;
2) neuroradiologia (biennale) I;
3) neuropatologia;
4) clinica neurochirurgica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

1) neuroradiologia (biennale) II;
2) neurotraumatologia;
3) tecniche operatorie (biennale) I;
4) clinica neurochirurgica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

1) neurochirurgia funzionale e stereotassica;
2) neurochirurgia infantile;
3) tecniche operatorie (biennale) II;
4) clinica neurochirurgica (quinquennale) V.

Art. 587. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere prove di esame.

Art. 588. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame del diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, chirurgia toracica, chirurgia maxillo-facciale, medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 653. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 654. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo, della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori di materia affine.

Art. 655. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 656. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 657. — Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di trentacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 658. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 659. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso);
3) anatomia e istologia patologica (I corso);
4) patologia chirurgica (I corso).

2° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
3) anatomia e istologia patologica (II corso);
4) patologia chirurgica (II corso);
5) semeiotica chirurgica (I corso);
6) radiologia e medicina nucleare (I corso);
7) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).

3° *Anno*:

1) patologia chirurgica (III corso);
2) semeiotica chirurgica (II corso);
3) radiologia e medicina nucleare (II corso);
4) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
5) clinica e terapia chirurgica (I corso);
6) tecniche operatorie (I corso).

4° *Anno*:

1) semeiotica chirurgica (III corso);
2) radiologia e medicina nucleare (III corso);
3) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
4) clinica e terapia chirurgica (II corso);
5) tecniche operatorie (II corso);
6) anestesia e rianimazione;
7) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

1) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);
2) tecniche operatorie (III corso);
3) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
4) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
5) terapia intensiva.

Art. 660. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed ai periodi di internato è obbligatoria per l'ammissione agli esami, il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 661. — Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno, inoltre, sostenere una prova clinica.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 662. La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la cattedra di chirurgia toracopolmonare e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 663. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 664. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 665. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazione, e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 666. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso, e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 667. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 668. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardio-circolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino, del diaframma (biennale II);
3) terapia chirurgica della t.b.c. pleuropolmonare.

Art. 669. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni di corsia, e in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria ed alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 670. — Alla fine di ciascun anno di corso, gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere la iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed esserne in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 671. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami di cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia toracica concordato con la direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 672. — E' istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale con sede presso la cattedra di chirurgia maxillo-facciale.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La durata del corso è di cinque anni.

Non sono consentite, per alcun motivo, abbreviazioni di corso.

Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di quattro per il primo anno per un totale complessivo di venti specializzandi per i cinque anni di corso.

Titolo di ammissione alla suddetta scuola è la laurea in medicina e chirurgia e gli aspiranti verranno scelti tra i migliori, per titoli e per esami, secondo le norme dello statuto universitario. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La frequenza ai corsi ed eventuale internato sono obbligatori.

Art. 673. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) embriologia, istologia, anatomia normale e topografica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico;
2) anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale con particolare riguardo all'apparato stomatognatico;
3) le malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;
4) cefalometria e gnatologia;
5) nozioni di ortognatodonzia;
6) nozioni generali di tecnica operatoria (biennale) I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica del distretto maxillo-facciale;
2) anatomia patologica della A.T.M. e nozioni di anatomia patologica e dentale e paradontale;
3) nozioni di farmacologia ed anestesia;
4) patologia e clinica delle ossa mascellari e della A.T.M.;
5) nozioni di patologia e clinica dei tessuti dentari e paradentari;
6) nozioni generali di tecnica operatoria II.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica e clinica dei tumori dell'apparato stomatognatico;
2) patologia e clinica dei tessuti molli;
3) patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;
4) radiodiagnostica maxillo-facciale;
5) diagnosi precoce dei tumori: tecnica bioptica e dell'esame citologico.

Esercitazioni pratiche.

4° *Anno*:

1) terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli (biennale) I;
2) terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. (biennale) I;
3) terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale (biennale) I;
4) trattamenti contenitivi secondari alla terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni;
5) radioterapia (nozioni).

Esercitazioni pratiche.

5° *Anno*:

1) terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli II;
2) terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e della A.T.M. II;
3) terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;
4) protesi ricostruttive maxillo-facciali;
5) terapia ortopedica e chirurgica delle fratture.

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti di cliniche parallele: oculistica, otorinolaringoiatria, odontostomatologia, chirurgia plastica, anestesiologia, medicina legale, oncologia.

Art. 674. — Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi dovranno superare un esame di profitto, per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del quinto anno accademico gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta (preventivamente approvata dal direttore della scuola) su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali, per le scuole di specializzazione della facoltà.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 675. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 676. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 677. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 678. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 679. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 680. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 681. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 682. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 683. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1978
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 198

LEGGE 23 febbraio 1978, n. **38**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

All'articolo 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto è disposto nel comma seguente.

al terzo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1978.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale è ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977.

Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

All'articolo 5 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

In deroga al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:

a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;

b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;

c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;

d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis. — L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

All'articolo 8, primo comma, le parole: L'amministrazione finanziaria, *sono sostituite dalle seguenti*: Il Ministro per le finanze, con proprio decreto,

al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

d) nel primo comma dell'articolo 74 è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ».

All'articolo 9, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: , sono altresì inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per il trasporto merci.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono di massima attenersi ai criteri stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del Comitato centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le aliquote dell'imposta di soggiorno di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire dal 1° gennaio 1979.

Il gettito dell'imposta già spettante all'ONMI è devoluto, con l'obbligo di gestione separata, di cui all'articolo 10 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, ai comuni nei quali è fatto obbligo di corrispondere la imposta.

Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni, con propria legge, procedano alla soppressione degli attuali enti provinciali per il turismo (EPT) il gettito di imposta ad essi devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai comuni di cui al comma precedente.

All'articolo 13 il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè quello di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978. La semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto articolo 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, semprechè l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il reddito è determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Art. 3.

La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ferramenta ed affini, operanti in provincia di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1977.

Sostituzione di un componente il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, registrato presso la Corte dei conti, addì 16 aprile 1977, bilancio Trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), registro n. 3, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il telegramma n. 06234 del 24 novembre 1977 del Ministero del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato comunicato che la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha designato in seno al comitato centrale come rappresentante supplente delle regioni a statuto ordinario dell'Italia settentrionale il rag. Pietro Fabris, in sostituzione del prof. Gilberto Battistella;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Pietro Fabris è chiamato a far parte, in qualità di componente supplente, del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario dell'Italia settentrionale, in sostituzione del prof. Gilberto Battistella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 18

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinate del 21, 23, 30 giugno, 5, 15 luglio 1977;

Terni - grandinate del 23, 26 giugno, 1°, 5 luglio 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - grandinata del 30 giugno 1977:

comune di Marsciano: frazione di Migliano, Montelagello, Montevibiano, Mercatello, Campignano (intere frazioni); frazione di Spina per le località di Osteria, Palazzo, Lodole, Pescino, Cima, Palombaro; frazione S. Elena per le località di Palazzetto, Fontanelle, Cappella, Piana dei Fossi, La Torre, Prato, Pozzuolo, Corgnola, Troscia, Cornia; frazione di Castello delle Forme per le località di Cisterna, Betta Lunga, Piano, C. Rossi, Borgotti, Candione, Palazzo, Saletta, Trebbia, Le Torri, Molinaccio, Teveraccio, Colle dello Stradone; frazione di Papiano per le località di La Cagina, Poleca, S. Lucia, Pretola, Torelli, Bacci, Stradone;

comune di Foligno: Casevecchie e Sterpeto.

Terni - grandinata del 5 luglio 1977:

comune di Narni: C.se Valle Orza, Madonna della Petrella, C. Rontone, C. Montini, Pod. Cipollone, Ponte Alverino;

comune di Otricoli: Castellaccio, Il Casalaccio, S. Ianni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 17151 del 9 settembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Calabria presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Dieni dott. Gildo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Palombo ing. Antonino, rappresentante del genio civile;

Stella gr. uff. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zimbalatti dott. Vincenzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alvaro Giovanni, Costantino Francesco, Libri Gesualdo, Priolo Stefano, Ferraro Vincenzo, Chirico avv. Demetrio e Dieni Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

De Domenico dott. Pasquale, Priolo avv. Michele, Greco Francesco e Cuzzola Antonino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Staltari Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota n. 12762 del 2 agosto 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Taranto presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bruni dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Simeone geom. Cosimo, rappresentante del genio civile;

De Benedictis dott. Nicola, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zecca dott. Salvatore, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bosco Antonio, Manco Vincenzo, Fabrizio Giovanni, Iafrate Zenone, Caiazzo Donato, Pugliese Aldo e Mazzeo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

De Mitri rag. Costantino, Cardone Claudio, Meschiari dott. Umberto e Specchia Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Moretti Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1978.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), approvato con decreto ministeriale del 15 luglio 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 marzo 1977 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), in conformità al seguente testo:

« Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1978.

Elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero e nomina della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Vista la lettera della Corte dei conti n. 3449/9 del 24 novembre 1977, con la quale è stato designato il presidente della commissione elettorale centrale, da costituire a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, sopracitato;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui allo art. 41 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 721/77;

Ritenuto doversi indire le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che il Ministero è dotato della sola sede centrale, sita in Roma, viale America (EUR);

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero avranno luogo nel giorno 20 aprile 1978 dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede del Ministero stesso sita in viale America, Roma (EUR).

Art. 2.

E' costituita un'unica circoscrizione elettorale, presso la sede ministeriale, essendo il Ministero privo di uffici periferici.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale, la cui data di prima convocazione è fissata per il 2 marzo 1978, è costituita come segue:

Presidente:

Corazzini dott. Mario, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

D'Agostino dott. Filippo, dirigente superiore;

Cannata dott. Luigi, primo dirigente;

Pugliesi dott. Francesco, consigliere;

Napolitano dott.ssa Sandra, consigliere;

Mariani dott. Matteo, segretario;

Gabrielli Filiberto, commesso.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Morelli dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:

David dott. Giovanni, primo dirigente;

Castelli dott. Mauro, primo dirigente;

Donzelli dott. Ruggero, dirigente aggiunto di divisione;

De Fabritiis Matteo Cosimo Damiano, segretario principale;

Zampatori Luciano, segretario principale;

Esu Bruno, coadiutore.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 206

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato generale di 1ª categoria in Amburgo, del consolato di 1ª categoria in Hannover e dell'agenzia di 1ª categoria in Wolfsburg.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Amburgo (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue: il Land Brema, Amburgo e Schleswig-Holstein e — nel circondario Lüneburg del Land Bassa Sassonia — i distretti di Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Harburg e Lüneburg, le città di Cuxhaven e Lüneburg, i comuni autonomi delle città di Buxtehude, di Stade e del comune di Seevetal.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di 1ª categoria in Hannover (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue: il Land Bassa Sassonia (ad eccezione, nel circondario Lüneburg, dei distretti di Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Harburg e Lüneburg e delle città di Cuxhaven e Lüneburg, dei comuni autonomi delle città di Buxtehude, di Stade e del comune di Seevetal).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Wolfsburg (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue: la città di Wolfsburg nel circondario Braunschweig del Land Bassa Sassonia.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° febbraio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: FORLANI

(1513)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Concessione dal 30 gennaio 1978 al 29 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1978 al 29 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1526)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Decisione n. 3000/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato.

Decisione n. 3001/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, relativa all'obbligo, per le imprese che esercitano un'attività di produzione nel settore degli acciai mercantili, dei coil e dei tondi per cemento armato, di dichiarare taluni dati concernenti le loro consegne di tali prodotti.

Decisione n. 3002/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi.

Decisione n. 3003/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, che obbliga le imprese dell'industria siderurgica a rilasciare certificati di conformità per alcuni prodotti siderurgici.

Raccomandazione n. 3004/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, che modifica la raccomandazione 77/329/CECA relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Pubblicati nel n. L 352 *del* 31 *dicembre* 1977.

(172/C)

Regolamento (CEE) n. 3005/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del settore dei cereali.

Pubblicato nel n. L 354 *del* 31 *dicembre* 1977.

(173/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1978:

Stromillo Agostino, notaio residente nel comune di Altavilla Silentina, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze.

Antignani Paolo, notaio residente nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Greve, stesso distretto notarile.

Piccinini Mario, notaio residente nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Tavarnelle in Val di Pesa, stesso distretto notarile.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze.

Tranì Caterina, notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Serracapriola, stesso distretto notarile.

Clementi Eveno, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Todi, stesso distretto notarile.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Mede, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Cassolnovo, stesso distretto notarile.

Podagrosi Giuseppe, notaio residente nel comune di San Nicolò Gerrei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Santa Fiora, distretto notarile di Grosseto.

Onorato Giuliana, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bova Marina, stesso distretto notarile.

Gloria Valdimiro, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Calimera, stesso distretto notarile.

Frumento Giannino, notaio residente nel comune di Castelgoffredo, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia.

Cardarelli Sergio, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena.

Salerno Francesco, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena.

Salerno Francesco, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena.

Rinaldi Rinado, notaio residente nel comune di Marostica, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto notarile.

Corradini Pierluigi, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Bormio, stesso distretto notarile.

(1611)

Decadenza dalla nomina a notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1978, i dottori Testa Ennio, Pasciuta Francesco Paolo, Cerciello Adriana e Pavone Agostino, nominati notai, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 maggio 1973, n. 239, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1973, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1974, rispettivamente, nella sede di Gavoi (distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania), di Caltabellotta (distretto notarile di Sciacca), di Bivona (distretto notarile di Sciacca) e di Delia (distretto notarile di Caltanissetta), alla condizione di compiere e documentare il prescritto periodo di coadiutorato notarile della durata di due anni, nel termine di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge 18 maggio 1973, n. 239, sono dichiarati decaduti dalla nomina, per non aver ottemperato alla anzidetta condizione.

(1610)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Antica Trebiano, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 10 settembre 1973, rep. n. 108560, reg. soc. n. 155798;

2) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop a r.l., in Mariano Comense (Como), costituita per rogito Dello Iacono in data 17 novembre 1968, rep. n. 3445, reg. soc. n. 6902;

3) società cooperativa edilizia Sant'Andrea fra dipendenti E.N.E.L., soc. coop. a r.l., in Polpet di Ponte Nelle Alpi (Belluno), costituita per rogito Soccal in data 25 agosto 1964, repertorio n. 26618, reg. soc. n. 1485;

4) società cooperativa agricola Giovanni XXIII, soc. coop. a r.l., in Vigonza (Padova), costituita per rogito Canella coad. Letter in data 10 novembre 1971, rep. n. 195557, reg. soc. n. 7627;

5) società cooperativa edilizia Buonarroti, soc. coop a r.l., in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 19 settembre 1973, rep. n. 272188, reg. soc. n. 8515;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Polesana liberi lavoratori, soc. coop. a r.l., in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito Milazzo in data 9 novembre 1968, repertorio n. 13015, reg. soc. n. 1402;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Agricola e di lavoro La Speranza, soc. coop. a r.l., in Lendinara (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 22 gennaio 1971, rep. n. 56113, reg. soc. n. 1592;

8) società cooperativa edilizia Monte Carega, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Castagna in data 13 marzo 1965, rep. n. 40609, reg. soc. n. 5375;

9) società cooperativa agricola Bra cooperativa agricola zootecnica, soc. coop. a r.l., in Salizzole (Verona), costituita per rogito Tomezzoli, in data 1° settembre 1969, rep. n. 3211, reg. soc. n. 6276;

10) società cooperativa edilizia S. Biagio, soc. coop. a r.l., in S. Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Quarantino in data 20 novembre 1974, rep. n. 29919, reg. soc. n. 8272/13140;

11) società cooperativa edilizia Il Mincio, soc. coop. a r.l., in Valeggio sul Mincio, (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 18 febbraio 1964, rep. n. 18021, reg. soc. n. 5165;

12) società cooperativa edilizia Tommaseo, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito La Pegna in data 8 aprile 1955, rep. n. 3819, reg. soc. n. 20750;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Zenith, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Masnata in data 24 dicembre 1956, rep. n. 10262, reg. soc. n. 21662;

14) società cooperativa edilizia Il Giglio ligure, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 27 novembre 1973, rep. n. 25812, reg. soc. n. 30052;

15) società cooperativa edilizia GE.TO. - Genova Torino, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 29 gennaio 1971, rep. n. 15387, reg. soc. n. 28505;

16) società cooperativa edilizia S. Barbara, per la costruzione di case economiche e popolari, soc. coop. a r.l., in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Forestieri in data 11 luglio 1973, rep. n. 37960, reg. soc. n. 20264;

17) società cooperativa edilizia 15 Marzo, soc. coop. a r.l., in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Giorgi coad. Alvisi in data 22 marzo 1973, rep. n. 56877, reg. soc. n. 20033;

18) società cooperativa edilizia Nuova, soc. coop. a r.l., in Molinella (Bologna), costituita per rogito Quintavalla in data 23 settembre 1971, rep. n. 3662, reg. soc. n. 18858;

19) società cooperativa edilizia Novella, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 24 luglio 1962, rep. n. 45006, reg. soc. n. 2187;

20) società cooperativa di consumo Postale telegrafica telefonica di Modena, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Alberti in data 24 giugno 1946, rep. n. 4697/2327, reg. società n. 1823;

21) società cooperativa edilizia Domus nostra, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Cuoghi in data 28 maggio 1952, rep. n. 11495/5894, reg. soc. n. 2574;

22) società cooperativa edilizia Falchetto 71, soc. coop a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 22 giugno 1971, rep. n. 27565, reg. soc. n. 2241/71;

23) società cooperativa edilizia Sigma 2000, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Papi in data 31 ottobre 1972, rep. n. 13870, reg. soc. n. 4186/72;

24) società cooperativa edilizia Numitoria, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 8 marzo 1972, rep. n. 22444, reg. soc. n. 1315/72;

25) società cooperativa edilizia Va Pensiero, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 5 luglio 1972, rep. n. 56523, reg. soc. n. 2258/72;

26) società cooperativa edilizia Tripoli, soc. coop. a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Butera in data 27 ottobre 1972, rep. n. 705997, reg. soc. n. 4158/72;

27) società cooperativa edilizia Santo Filippo Bis, soc. coop. a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 9 ottobre 1972, rep. n. 57197, reg. soc. n. 3344/72;

28) società cooperativa Fuiano, soc. coop. a r.l., in Bassano Romano (Viterbo), costituita per rogito Baroni in data 9 maggio 1975, rep. n. 22835, reg. soc. n. 2412;

29) società cooperativa edilizia Casa 72, soc. coop. a r.l., in S. Elia Fiumerapido (Frosinone), costituita per rogito Giua in data 29 gennaio 1972, rep. n. 2705, reg. soc. n. 267/72;

30) società cooperativa edilizia Peschiera, soc. coop. a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Incoronato in data 26 gennaio 1970, rep. n. 31025, reg. soc. n. 160;

31) società cooperativa edilizia Audace, soc. coop. a r.l., in Ottaviano (Napoli) costituita per rogito Angelone in data 31 luglio 1974, rep. n. 54082, reg. soc. n. 1818;

32) società cooperativa mista Ises - Istituto per lo sviluppo economico del sud, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito San Severino in data 3 luglio 1974, rep. n. 318838, reg. soc. n. 1529;

33) società cooperativa edilizia Don Minzoni, soc. coop. a r.l., in Cesa (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 7 marzo 1974, reg. soc. n. 90/74;

34) società cooperativa agricola Casalba, soc. coop. a r.l., in Portico di Caserta (Caserta), costituita per rogito Battista in data 29 ottobre 1974, rep. n. 27635, reg. soc. n. 332/74;

35) società cooperativa edilizia Europa, soc. coop. a r.l., in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 29 ottobre 1970, rep. n. 1444, reg. soc. n. 137;

36) società cooperativa edilizia Folgore, soc. coop. a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Fazio in data 6 dicembre 1971, rep. n. 44311, reg. soc. n. 2555;

37) società cooperativa edilizia Imbriani I, soc. coop a r.l., in Barletta (Bari), costituita per rogito Di Fazio in data 1° dicembre 1971, rep. n. 44144, reg. soc. n. 2554;

38) società cooperativa edilizia Amicizia, soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 6 dicembre 1971, rep. n. 1045, reg. soc. n. 2523;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Artigianato di Terra d'Otranto, soc. coop. a r.l., in Otranto (Lecce), costituita per rogito Franco B. in data 11 aprile 1973, rep. n. 144616, reg. soc. n. 3345;

40) società cooperativa edilizia Scacco Matto, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 17 gennaio 1974, rep. n. 74954, reg. soc. n. 1771;

41) società cooperativa edilizia Audax, soc. coop. a r.l., in Nicastro (Catanzaro), costituita per rogito De Francesco in data 24 aprile 1957, rep. n. 1405, reg. soc. n. 104;

42) società cooperativa edilizia Nuova Napitia, soc. coop. a r.l., in Pizzo Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Accorinti in data 25 giugno 1954, rep. n. 299, reg. soc. n. 77;

43) società cooperativa edilizia Santa Caterina da Siena, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Menichini in data 8 novembre 1955, rep. n. 14871, reg. soc. n. 55;

44) società cooperativa edilizia Volontà, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Stracquadaneo in data 22 dicembre 1958, rep. n. 1468, reg. soc. n. 5/59;

45) società cooperativa edilizia Olimpia, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Putortì in data 20 aprile 1954, rep. n. 35959, reg. soc. n. 5254;

46) società cooperativa edilizia Igea, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Menichini in data 30 novembre 1958, rep. n. 27171, reg. soc. n. 31;

47) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 26 gennaio 1967, rep. n. 9324, reg. soc. n. 1407;

48) società cooperativa edilizia La Nuova edilizia, soc. coop. a r.l., in Roccella Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 18 gennaio 1958, rep. n. 23408, reg. soc. n. 11;

49) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Naso in data 21 aprile 1959, rep. n. 2919, reg. soc. n. 136.

(1379)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 1° settembre 1977 concernente lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro « La Pala », in Napoli.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1978 è stato annullato il decreto ministeriale 1° settembre 1977, limitatamente al n. 27 d'ordine, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di produzione e lavoro « La Pala », in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 10 marzo 1958, n. 6481 di repertorio, registro società n. 216.

(1381)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ancona

Con decreto interministeriale 12 settembre 1978, n. 686-*ter* è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex polveriera Castelfidardo », sito in località Monte Cardeto di Ancona, distinto in catasto di tale comune, alla partita 8142, foglio 5 ex mappale *A/b* (ora mappale 218), della superficie complessiva di mq 8460.

(1529)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « I Mostra dei componenti ed attrezzature per carrelli elevatori - Compatt '78 »

La regione Emilia-Romagna ha comunicato la rinuncia allo svolgimento della « I Mostra dei componenti ed attrezzature per carrelli elevatori - Compatt '78 » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1978, che avrebbe dovuto aver luogo in Piacenza dal 18 al 22 maggio 1978 con carattere nazionale.

(1376)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « Fonte Youla »

Con decreto 20 gennaio 1978, n. 1660, la S.p.a. « S.C.A.M.I.F. 2 », in Aosta, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Youla » di Courmayeur, sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di mezzo litro e di un litro.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

(1383)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 23 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,20	852,20	852 —	852,20	851,20	852,15	852,15	852,20	852,50	852,20
Dollaro canadese	765,35	765,35	766 —	765,35	765,50	765,30	765,55	765,35	765,35	765,35
Franco svizzero	473,15	473,15	473 —	473,15	474,10	473,10	473,26	473,15	473,15	473,15
Corona danese	152,54	152,54	152,50	152,54	152,40	152,50	152,50	152,54	152,54	152,55
Corona norvegese	161,75	161,75	161 —	161,75	161,17	161,60	161,37	161,75	161,75	161,65
Corona svedese	185,61	185,61	185,50	185,61	185,44	185,60	185,45	185,61	185,61	185,60
Fiorino olandese	391,87	391,87	391,50	391,87	390,75	391,85	391,43	391,87	391,87	391,85
Franco belga	26,974	26,974	26,95	26,974	26,90	26,95	26,98	26,974	26,974	26,95
Franco francese	177,92	177,92	177,90	177,92	177,70	177,90	178,14	177,92	177,92	177,90
Lira sterlina	1660,40	1660,40	1660,80	1660,40	1659,80	1660,35	1659,50	1660,40	1660,40	1660,40
Marco germanico	421,25	421,25	421,50	421,25	421,30	421,20	421,50	421,25	421,25	421,25
Scellino austriaco	58,475	58,475	58,50	58,475	58,44	58,45	58,58	58,475	58,475	58,47
Escudo portoghese	21,30	21,30	21,35	21,30	21,29	21,25	21,30	21,30	21,30	21,30
Peseta spagnola	10,63	10,63	10,65	10,63	10,62	10,60	10,639	10,63	10,63	10,63
Yen giapponese	3,582	3,582	3,61	3,582	3,582	3,55	3,585	3,582	3,582	3,58

Media dei titoli del 23 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,725
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,650
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Beni esteri)	95,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,150
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	75,950
» 6 % » » 1971-86	74,275
» 6 % » » 1972-87	73,100
» 9 % » » 1975-90	81,775
» 9 % » » 1976-91	81,100
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,675
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,700
» poliennali 7 % 1978	99,525
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	9 ,475
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,650
» » 9 % 1980	93,775
» » 10 % 1981	93,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,175
Dollaro canadese	765,45
Franco svizzero	473,205
Corona danese	152,52
Corona norvegese	161,51
Corona svedese	185,53
Fiorino olandese	391,65
Franco belga	26,977
Franco francese	178,05
Lira sterlina	1659,95
Marco germanico	421,375
Scellino austriaco	58,527
Escudo portoghese	21,30
Peseta spagnola	10,634
Yen giapponese	3,583

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quattordici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448: precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388: modificazioni del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti della Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: norme per la validità degli studi compiuti presso la Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in s.p.e. dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: provvedimenti urgenti per l'università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi della Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in s.p.e. nei ruoli dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79);

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di 2° grado o di istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernente approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1978-79.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

quattordici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I candidati che, a seguito della visita psicofisiologica e delle prove psico-attitudinali, risultino dotati dello sviluppo organico e delle attitudini psicofisiologiche necessarie all'esercizio delle specifiche funzioni professionali, dovranno superare un esame, che verterà sulle seguenti materie e servirà, inoltre, per stabilire le graduatorie dei vincitori del concorso:

prova scritta di composizione italiana;

prova orale di matematica;

prova orale facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso è necessario che i concorrenti:

A) Siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquisire la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 1912, n. 555).

B) Abbiano, alla data del 31 ottobre 1978, compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, cioè siano nati dopo il 31 ottobre 1956 e prima del 31 ottobre 1961.

C) Siano celibi, o vedovi senza prole.

D) Abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare.

E) Abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità.

F) Non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, perchè prosciolti dal corso di

pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare.

G) Abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1978 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o artistica o professionale;
ragioniere e perito commerciale;
abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;
perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;
perito per il turismo;
perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;
maestro d'arte, integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;
abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno comunicare, improrogabilmente entro il 3 agosto 1978, l'avvenuto conseguimento del titolo, con apposita lettera raccomandata, diretta all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione al concorso è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, o di un provveditorato agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero, dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro, che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera, attestante che essi si trovino nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare, inoltre, il programma, tradotto in italiano, degli studi compiuti o da compiere.

Tutti i documenti, di cui sopra, dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni, degli agenti diplomatici o consolari.

H) Siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica: dello sviluppo organico e della attitudine psicofisiologica, necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: della idoneità fisica e della attitudine psicofisiologica, richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in duplice copia di cui una in carta da bollo, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei candidati, che siano militari, potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

La firma di coloro che risiedono all'estero, potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

I militari in servizio, sono autorizzati a trasmettere la domanda direttamente all'Accademia, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno, in ogni caso, seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 4, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile: celibe, o vedovo senza prole;
d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne riportate;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio, dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati, che ne posseggano i requisiti, potranno partecipare ad entrambi i ruoli e dovranno presentare due distinte domande per sostenere distinti esami.

I candidati, che omettono di indicare nella domanda il ruolo in cui intendono partecipare, saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove psicoattitudinali od alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore. Tale atto dev'essere redatto dal sindaco, secondo il modello, di cui all'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i candidati residenti all'estero, tale termine è di sessanta giorni.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate dopo il termine stabilito.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salvo la successiva regolarizzazione.

Art. 5.

Accertamenti fisio-psico-attitudinali

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno effettuati dall'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psicofisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati, che, entro il 45° giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione, sono invitati a informare telegraficamente il comando Accademia.

Durante il periodo della visita, ai candidati, che ne facciano richiesta, sarà consentito, nel limite delle possibilità, di alloggiare presso un ente dell'Aeronautica militare e consumare i pasti, a pagamento, presso una mensa militare.

I candidati, che risultino affetti da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo all'infermità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso. L'istituto medico legale indicherà la data della nuova visita agli interessati.

Successivamente, i candidati, che avranno superato la visita psicofisiologica, verranno invitati, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana, per sostenere le prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali hanno lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3.

I giudizi di idoneità e di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi, pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Esami di concorso

I candidati, risultati idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, saranno ammessi a sostenere le prove dell'esame di concorso, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

La prova scritta di composizione italiana avrà luogo presso l'Accademia aeronautica alle ore 8 del giorno 4 settembre 1978, per i concorrenti al ruolo naviganti, ed alle ore 8 del giorno 11 agosto 1978, per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Le prove orali si svolgeranno presso l'Accademia aeronautica in date che saranno tempestivamente comunicate agli interessati con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati, durante la loro permanenza in Accademia per le prove attitudinali e per le prove di esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per gli allievi. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella n. 3, lettera 1 Ed. 1975, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Sono a carico delle famiglie le eventuali spese sostenute durante tale periodo, per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Alla visita ed a ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nella ora, e nel luogo, stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso, verrà nominata con successivo decreto, la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 8.

Graduatoria degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 5, abbiano riportato nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale di matematica la votazione minina di 12/20.

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette, alla quale, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto, qualora la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà, inoltre, tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Art. 9.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi.

I candidati, ammessi in Accademia, assumono la qualifica di allievi, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle Accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aereonautica in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 10.

Documenti da produrre prima della prova scritta

Entro e non oltre il 10 agosto 1978, i concorrenti dovranno far pervenire al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 (Pozzuoli), uno dei seguenti documenti, in carta legale, a seconda della posizione militare in cui si trovino:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del concorrente, per i giovani che, per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) copia del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare e per i concorrenti che siano sottufficiali;

c) certificato di esito di leva, per i giovani che, pur avendo già concorso alla leva, siano stati dichiarati « non abili arruolati »;

d) copia dello stato di servizio, per i concorrenti che siano ufficiali;

e) nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti capitanerie di porto, per i concorrenti che siano iscritti nelle liste di leva mare e abbiano già concorso alla predetta leva.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre, entro e non oltre il 22 agosto 1978, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola, da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

Art. 12.

Documenti da produrre da parte dei concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti collocati nelle graduatorie di merito, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquisire la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna della cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

I certificati, di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *G*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente affinchè sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti normale il suddetto titolo di studio all'atto della promozione alla 3ª classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri il titolo di studio sarà depositato presso la competente Università, all'atto della loro iscrizione al 3° anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere all'Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti, che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

I concorrenti che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 3, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Le copie di atti o di certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente comma, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, nè alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Il Ministro per la difesa, con decreto motivato, potrà escludere dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti prescritti;

7) atto d'impegno: i concorrenti, ammessi in Accademia, oltre ai documenti sopra elencati, dovranno far pervenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6, col quale i genitori o uno di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore, si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previste dall'art. 2, lettera *B*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, riguardante le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici ed inviato alla Direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Art. 13.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 14.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il 1° anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi di autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi, riconosciuti durante il 2° o il 3° anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente

effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nei predetti Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16.

Art. 15.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16 salvo i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi, che al termine del 2° anno di corso di Accademia abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una Università o ad un Politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria.

Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare, degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato, il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro che, non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 16.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del 3° anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti, che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti della Università o del Politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè degli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il 2° e 3° anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al comma precedente, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti, che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del 4° anno, compresa la sessione autunnale non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 17.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 18.

Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione dell'Accademia aeronautica per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, per le prove di esame e per l'inizio del corso, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Soltanto ai vincitori del concorso, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, verranno rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 19.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare e dal volo e per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studio:

1) fondazione « Caduti dell'Areonautica », istituita dalla Banca d'Italia.

Capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata sono assegnati i seguenti premi:

a) n. 1 premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) n. 3 premi a tre allievi della seconda classe;

c) n. 3 premi a tre allievi della terza classe.

I premi di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda alla terza classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta;

2) fondazione « Dott. Giuseppe Bucci ».

Capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo della 2ª classe e di un allievo della 3ª classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione, fra i due allievi, viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito;

3) unione militare.

L'unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 20.

Disposizioni amministrative

Ai sensi delle leggi n. 877 del 10 ottobre 1950, n. 240 del 22 maggio 1969 e n. 68 del 27 febbraio 1974, agli allievi del 1° e 2° anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 1.157.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto della anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dello assegno giornaliero da depositare sul libretto a risparmio.

Sono altresì detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali, richieste dalle famiglie degli allievi;

b) interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

c) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie degli allievi. Esse dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il 1° o il 2° anno, sono tenute a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in servizio permanente effettivo. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1978
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 108.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati 3 temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'istituto vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati, presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

Algebra:

Equazioni e problemi di primo grado a una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

I numeri reali. Calcolo dei radicali e potenze a esponente fratto.

Cenni sui numeri immaginari e sui numeri complessi. Equazioni di secondo grado a una incognita. Relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione di secondo grado. Regola di Cartesio. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Disequazioni di secondo grado.

Equazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche, binomie, trinomie e reciproche). Equazioni irrazionali. Disequazioni fratte. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi ricononducibili a equazioni e a sistemi di equazioni di secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Potenze a esponente reale qualsiasi. Equazioni e sistemi di equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni e sistemi di equazioni logaritmiche.

Geometria:

Rette perpendicolari e rette parallele.
Somma degli angoli di un poligono.
Quadrangoli notevoli e loro proprietà.
Trasversali di un fascio di rette parallele.
Luoghi geometrici ed esempi.
Punti notevoli di un triangolo.
Circonferenze e cerchi; archi e settori. Corde e loro proprietà.

Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni con la riga e il compasso.

Angoli alla circonferenza e poligoni regolari.

Superficie piane equivalenti. Casi fondamentali di equivalenza fra poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.

Grandezze commensurabili e incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure. Aree dei poligoni.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni: teoremi delle corde, delle secanti e della tangente e secante di una circonferenza; costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, della sezione aurea di un segmento e del lato del decagono regolare di raggio dato. Rapporto dei perimetri e delle superficie di due poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Perpendicolarità di retta e piano.

Parallelismo nello spazio; rette parallele; retta e piano paralleli; piani paralleli.

Diedri.

Piani perpendicolari. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe. Angolo di due rette sghembe.

Triedri e angoloidi.

Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide; volume e aree relativi.

Poliedri regolari.

Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, volumi e aree relativi.

Applicazioni dell'algebra alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.

Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco meta. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

Raggi dei cerchi: circoscritto, inscritto ed ex-inscritto ad un triangolo.

Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame ed in una traduzione, a prima vista, dall'italiano, di un brano scelto dall'insegnante.

Il concorrente dovrà dar prova di avere un'ottima conoscenza della lingua o delle lingue prescelte, in modo da parlarle e scriverle correttamente e correntemente, così da meritare una votazione non inferiore a 16/20 (vedi art. 8).

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

REQUISITI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per l'ammissione all'accademia aeronautica, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e dalle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S.2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60 e superiore a m 1,90;

alterazioni dello scheletro osseo;

visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratterologici e culturali, in funzione dell'esercizio della navigazione aerea, in qualità di pilota militare di aeroplano.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dalla Accademia quei concorrenti che rivelino malattie o alterazioni, non manifestate all'atto degli accertamenti o che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisio-psicofisiologica, richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per l'ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità, che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60;

alterazioni dello scheletro osseo;

acutezza visiva naturale inferiore a 1/10 in ciascun occhio;

acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti;

miopia superiore a 5 diotrie;

astigmatismo o ipermetropia superiore a 3 diotrie anche in un solo occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali e loro esiti;

disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratteriologici e culturali, richiesti per l'impiego quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dalla Accademia quei concorrenti che rivelino malattie o alterazioni, non manifestate all'atto degli accertamenti o che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisio-psicofisiologica, richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 4

Domanda di partecipazione al concorso (possibilmente dattilografata, in duplice copia, di cui una in carta bollata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (cognome e nome - in stampatello) (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . provincia . . . . codice postale . . . in via . . . . . n. . . . . n. tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1978-79.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . . . . conseguito nell'anno . . . . presso l'istituto . . . . . di . . . . in via . . . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . nella sessione di esame del mese di . . presso l'istituto . . . di . . . (3), in via . . . .

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) avere preso visione del bando di concorso;

b) voler partecipare al concorso (4) . .

c) essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) essere celibe, o vedovo, senza prole;

e) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

f) non aver riportato condanne penali (6) .

g) essere iscritto al distretto militare di . . o ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

h) trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (7) . . .

i) consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Dichiara, altresì, di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguenti lingue estere (8)

Si allega una fotografia, senza copricapo, non autenticata, formato tessera, con l'indicazione sul retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, .

Il candidato

Firme leggibili dei due genitori (9)
(se il candidato è minorenne)

Visto per l'autenticità delle firme (10) .

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno comunicare, entro il 3 agosto 1978, l'avvenuto conseguimento del titolo con apposita comunicazione all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, altrimenti le prove d'esame saranno invalidate.

(4) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria chè lo ha emesso.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(8) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

(9) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(10) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 5

Atto di assenso
per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata, redatto dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno millenovecento . . addì . . del mese di . . si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto i signori / il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . .

I predetti / Il predetto . . . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne, acconsentono / acconsente affinché questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

Modello dell'atto d'impegno
(Art. 12 del presente bando)

Mediante la presente privata scrittura, da valere quale pubblico strumento i sottoscritti / il sottoscritto . . . . domiciliat... a . . . . si obbligano / si obbliga personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare alla Amministrazione militare aeronautica in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spese di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane . . . . . e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno, per essere stato rimandato agli esami, poichè in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, i sottoscritti si obbligano / il sottoscritto si obbliga a rimborsare all'amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per la istruzione dell'allievo, determinata annualmente con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica i sottoscritti si obbligano / il sottoscritto si obbliga ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che sarà loro / gli sarà rimesso alla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica e da restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiarano
――――― di essere a conoscenza delle disposizioni ammi-
Dichiara
nistrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno acca-
accettano dichiarano
demico 1978-79 ――――― senza riserve, come ―――――
accetta dichiara
di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Si obbligano
――――― infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il
Si obbliga
loro
――― domicilio presso l'Accademia aeronautica.
suo

Data, ...

Firme leggibili
Firma leggibile

. . . . . .

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici.

ALLEGATO 7

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI E PER GLI ALLIEVI G.A.R.I. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA.

Capo	Quantità
Asciugamani	n. 6
Asciugatoi (cm 40 × 60)	» 6
Asciugatoi da bagno	» 2
Baule o cassa	» 1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	» 1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	» 1
Borsa completa per toletta	» 1
Borsa porta-tovaglioli	» 2
Bottoni gemelli da polso	p. 1
Bretelle	n. 1
Bustina di cordellino g.a.	» 3
Calze di cotone nero	p. 38
Calze di lana bianca per ginnastica	» 6
Camicia bianca di cotone e fibra poliestere	n. 6
Camicia di tela g.a. tipo Oxford	» 7
Camicia di tela b.a. tipo Oxford estiva	» 4
Cappotto castorino g.a.	» 1
Cintura g.a. con placca metallica	» 2
Cinturone con pendagli	» 1
Cravatta fibra poliestere nera	» 3
Cinturino bleu fibbia metallica	» 1
Distintivo A.M. di lana rossa	» 2
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso 2º anno, scelto) (1)	» 4
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona)	» 1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona)	» 2
Fazzoletti bianchi di cotone	» 16
Fregio per bustina di cordellino	» 3
Giacca di cordellino g.a.	» 1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	» 1
Giaccone da casa per allievi	» 1
Giarrettiere	p. 1
Guanti di filo bianco	» 3
Guanti di pelle marrone	» 3
Impermeabile con termofodera	n. 1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	» 6
Maglia bianca cotone estiva (tipo marina)	» 6
Maglia di lana a carne	» 4
Maglia sportiva di lana	» 3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	» 2
Maglione di lana g.a. per allievi	» 2
Mutandine da bagno	» 1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	» 3
Numero metallo del corso	» 16
Pantalone corto di tela g.a.	n. 2
Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	» 2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	» 4
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	» 2
Pantofole	p. 1
Pianelle da bagno	» 1
Pigiama	n. 3
Spadino	» 1
Sacchetto per biancheria	» 2
Scarpe alte nere suola cuoio	p. 4
Scarpe basse nere suola cuoio	» 2
Scarpe di tela per ginnastica	» 3
Slip	n. 10
Sospensori elastici a fasce	» 2
Spazzole per scarpe	» 2
Stellette per tenute diverse	» 14
Tuta sportiva	» 2
Uose di tela bianca	p. 2
Valigia o cassetta	n. 1
Guaine allievi piloti complete di distintivo di lana rossa	p. 1
Distintivo A.M. ricamato in oro	n. 4

---

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI

Capo	Quantità
Berretto da volo, verde salvia	n. 1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	» 1
Calzari da volo, tipo unificato	p. 1
Calze estive per piloti	» 3
Calze invernali per piloti	» 3
Combinazione da volo K-2B	n. 2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	» 2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	» 2
Distintivo di grado	» 3
Distintivo di nazionalità	» 3
Distintivo di reparto	» 3
Elastico porta-pugnale	» 1
Giubetto da volo L-2B	» 1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	» 1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p. 1
Impermeabile «poncho» giallo-arancione, caccia ogni tempo	n. 1
Occhiali da sole, completi di astuccio	» 1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	» 1
Pugnale con fodero	» 1
Stellette in plastica	» 6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	» 5
Valigia-custodia per indumenti da volo	» 1

---

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI PER GLI ALLIEVI PILOTI E ALLIEVI G.A.R.I.

Capo	Quantità
Borraccia	n. 1
Calze di lana da montagna (1)	p. 3
Calzettoni senzapiede (1)	» 2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n. 1
Cavigliere di tela g.a.	p. 1
Giacca a vento impermeabile	n. 1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	» 1
Scarpe da montagna (1)	p. 1
Stivaloni	» 1
Tascapane	n. 1

---

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(1192)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, riservato agli insegnanti elementari di ruolo ordinario, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, al corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle facoltà di magistero delle Università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 10 settembre 1978.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento, negli esami prescritti per ogni anno accademico, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione II, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domanda e documenti possono essere spediti per plico raccomandato con ricevuta di ritorno ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno prese in considerazione, ai fini della eventuale valutazione, i documenti non redatti in conformità delle disposizioni vigenti.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo. Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo — sempreché sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 — il riconoscimento deve chiaramente risultare dal relativo decreto del provveditore agli studi o da annotazione apposta sul certificato di servizio che precisi la parte del servizio non di ruolo riconosciuta ai fini giuridici;

2) un certificato (rilasciato dalle Università o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1977-78.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, un certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Documenti e pubblicazioni non allegati alla domanda di ammissione al concorso, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi antecedenti. I documenti possono essere esibiti oltre che in originale e in copia notarile anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969.

Roma, addì 18 febbraio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(1559)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Olbia.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per la sede di Olbia, avrà luogo il giorno 21 marzo 1978, alle ore 8, presso l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.

(1560)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Lamezia Terme.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per la sede di Lamezia Terme, avrà luogo il giorno 14 marzo 1978, alle ore 8, presso l'aeroporto di Lamezia-Terme.

(1561)

Diario della prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per la sede di Bergamo.

La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio qualificato « conducente di automezzi e trattori » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, per la sede di Bergamo, avrà luogo il giorno 14 marzo 1978, alle ore 8, presso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

(1562)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale a primario di medicina nucleare, sessione anno 1976

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di medicina nucleare, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rodari Antonio, nato a Milano il 4 ottobre 1938 — punti 92 su 100
2. De Rossi Giuseppe, nato a Roma il 29 marzo 1940 — » 82 »
3. Favero Alessandro, nato a Torino il 24 aprile 1937 — » 82 »
4. Marabini Alberto, nato a Faenza il 5 luglio 1938 — » 82 »
5. Di Simone Aldo, nato a Roma il 5 febbraio 1939 — » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1535)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(690/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(699/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(688/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(689/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di geriatria.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(687/S)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

due posti di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(691/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente di Camposampiero (Padova).

(692/S)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(693/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(694/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISOLA DELLA SCALA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Isola della Scala (Verona).

(695/S)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di vice direttore sanitario;

dodici posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(722/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780570)